



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.9.2005
COM(2005) 438 definitivo

2005/0182 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi
pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE**

(presentata dalla Commissione)

SEC(2005) 1131}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

I cittadini svolgono in misura crescente attività e operazioni quotidiane ricorrendo a servizi e reti di comunicazione elettronica. Queste comunicazioni generano “dati relativi al traffico” o “dati relativi all’ubicazione” che includono ad esempio dettagli sulla posizione geografica di chi effettua la chiamata, il numero chiamato, l’ora e la durata della chiamata. Quando è combinata con dati che consentono l’identificazione dell’abbonato o dell’utente del servizio, la disponibilità dei dati sul traffico è importante per fini relativi alle attività di contrasto e alla sicurezza, come la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata.

Tuttavia, con l’evoluzione dei modelli commerciali e delle offerte di servizi – come lo sviluppo di tariffe forfettarie e servizi di comunicazione elettronica prepagati o gratuiti - i dati sul traffico non possono essere sempre conservati da tutti gli operatori come ciò è accaduto negli ultimi anni, e questo in funzione dei servizi offerti. Questa tendenza è rafforzata da offerte recenti di servizi di comunicazione vocale su Internet (*Voice over IP*), o anche da servizi a tariffe forfettarie per la telefonia fissa. Con accordi di questo tipo, gli operatori possono non avere più la necessità di conservare i dati relativi al traffico per esigenze di fatturazione. Se tali dati non vengono più conservati per la fatturazione o per altri fini commerciali, non saranno disponibili per le autorità pubbliche in caso esse abbiano legittimi motivi di accesso. In altre parole, questa evoluzione sta rendendo molto più difficile alle autorità pubbliche lo svolgimento dei loro compiti nel campo della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, mentre diventa più facile, per i criminali, comunicare fra loro senza il timore che i dati relativi alle loro comunicazioni possano essere usati dalle autorità di contrasto per fermarli.

È ora diventato urgente adottare disposizioni armonizzate a livello UE in questo campo. Diversi Stati membri hanno adottato, o intendono adottare, provvedimenti nazionali che obblighino alcuni o tutti gli operatori a conservare determinati tipi di dati in modo che possano essere utilizzati, se necessario, per le finalità sopra indicate. L’esistenza di differenze sul piano delle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche negli Stati membri relativamente alla conservazione dei dati sul traffico costituisce un ostacolo per il mercato interno delle comunicazioni elettroniche, poiché i fornitori di servizi devono rispettare esigenze diverse per quanto riguarda i tipi di dati da conservare e le condizioni di tale conservazione. Occorre quindi continuare ad armonizzare le disposizioni conformemente all’articolo 14 del trattato CE.

- **Contesto generale**

La necessità di disporre di norme a livello UE che garantiscano la disponibilità dei dati sul traffico per fini di antiterrorismo nei 25 Stati membri è stata confermata dal Consiglio europeo nella sua dichiarazione sulla lotta al terrorismo del 25 marzo 2004. In seguito agli attentati di Madrid, il Consiglio europeo ha incaricato il

Consiglio di esaminare “proposte relative all’istituzione di norme sulla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni da parte dei prestatori di servizi” nella prospettiva di un’adozione nel 2005. La priorità attribuita all’adozione di un adeguato strumento legislativo in quest’ambito è stata recentemente confermata nelle conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno nonché in occasione della riunione straordinaria del Consiglio “Giustizia e Affari interni” del 13 luglio 2005 in seguito agli attacchi terroristici di Londra.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche armonizza, con gli articoli 6 e 9, le norme di tutela dei dati personali applicabili al trattamento dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione generati dall’uso di servizi di comunicazione elettronica. Questi dati devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione, tranne per quanto riguarda i dati necessari per la fatturazione o per il pagamento dell’interconnessione. Previo consenso, alcuni dati possono anche essere trattati a fini di commercializzazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto. L’articolo 15, paragrafo 1 della direttiva prevede che gli Stati membri possano limitare la portata degli articoli 5, 6 e 9 (fra gli altri) qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica, e per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione**

La proposta è conforme al diritto comunitario e alla Carta dei diritti fondamentali. Anche se, chiaramente, la direttiva proposta inciderà sul diritto dei cittadini al rispetto della vita privata sancito all’articolo 7 della Carta, così come sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale garantito dall’articolo 8, l’interferenza con questi diritti è giustificata conformemente all’articolo 52 della Carta stessa. In particolare, le limitazioni di questi diritti previste dalla proposta sono proporzionate e necessarie per rispondere alle finalità generalmente riconosciute della prevenzione e della lotta contro la criminalità e il terrorismo.

La proposta delimita inoltre gli effetti che avrà sulla vita privata dei cittadini. In primo luogo essa stabilisce chiaramente la finalità per la quale i dati conservati possono essere utilizzati; in secondo luogo circoscrive le categorie di dati da conservare, e in terzo luogo ne limita il periodo di conservazione. Un’ulteriore, importante garanzia è che la presente direttiva non è applicabile al contenuto delle comunicazioni – cosa che equivarrebbe a un’intercettazione delle telecomunicazioni, e non rientra nell’ambito di questo strumento legislativo.

Il trattamento dei dati personali conservati dai fornitori di servizi e di reti ai sensi della presente direttiva è disciplinato dalle norme generali e specifiche di tutela dei dati stabilite dalle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE – il che significa in pratica che non si rendono necessarie disposizioni supplementari specifiche sui principi generali di protezione dei dati e sulla sicurezza di questi. Significa inoltre che il trattamento di questi dati avverrà sotto il pieno controllo delle autorità garanti della protezione dei dati istituite in tutti gli Stati membri.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Consultazione

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Dal 2001, nell'ambito delle riunioni del Forum sulla criminalità informatica, la questione della conservazione dei dati relativi al traffico è stata oggetto di consultazioni con i rappresentanti delle autorità di contrasto, il settore delle comunicazioni elettroniche ed esperti in materia di protezione dei dati.

Il 14 giugno 2004 si è svolta una tavola rotonda ad hoc sotto l'egida del Forum per la prevenzione della criminalità organizzata, a cui hanno preso parte rappresentanti dei servizi di contrasto, del settore delle comunicazioni elettroniche e delle organizzazioni di protezione dei dati. Il 30 luglio 2004 la DG INSFO e la DG JLS hanno presentato un documento consultivo congiunto in preparazione di un workshop pubblico sulla questione, tenutosi il 21 settembre 2004. Il documento ha dato luogo a contributi e reazioni da diverse parti – in particolare del settore interessato e delle associazioni di difesa dei diritti civili. Il workshop pubblico del 21 settembre ha fornito alla Commissione nuovi spunti di riflessione.

Per preparare la presente proposta la Commissione si è anche basata all'ampio dibattito pubblico sulla questione, comprese le discussioni al Parlamento europeo.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Il processo di consultazione ha confermato che la conservazione dei dati relativi al traffico è uno strumento essenziale per il lavoro di prevenzione e di lotta contro la criminalità e il terrorismo svolto dalle autorità di contrasto. Queste hanno indicato che, per i loro fini, il periodo di conservazione dovrebbe estendersi al tempo necessario, e riguardare quante più informazioni possibili. Vecchi dati relativi al traffico si rendono ancora regolarmente necessari soprattutto per indagini complesse riguardanti reati gravi, e che possono durare diversi anni. È stata fornita una serie di esempi di casi in cui tali dati si sono rivelati fondamentali per le inchieste penali, per lo più relative a reati come attentati od omicidi.

I delegati delle organizzazioni europee rappresentative del settore delle telecomunicazioni e di Internet, così come le società di comunicazioni elettroniche, hanno dichiarato di essere disposti a collaborare con le autorità di contrasto – cosa che già avevano fatto - ma che lunghi periodi di conservazione genererebbero costi considerevoli e che la preservazione dei dati sarebbe sufficiente. Hanno comunque proposto periodi di conservazione non superiori a sei mesi – poiché gran parte dei dati richiesti dalle autorità di contrasto non risale più indietro - e meccanismi di compensazione per i costi supplementari sostenuti.

I rappresentanti delle autorità garanti della protezione dei dati e delle associazioni di difesa dei diritti civili hanno argomentato che la conservazione dei dati è un'interferenza nella privacy dei cittadini, motivo per cui i periodi di conservazione dovrebbero essere più brevi possibile. In linea generale, hanno espresso dubbi sul

fatto che periodi di conservazione superiori ai sei mesi possano essere considerati come proporzionati. Hanno inoltre manifestato preoccupazione riguardo alla finalità e agli obiettivi della conservazione, che dovrebbero essere chiaramente specificati.

La presente proposta costituisce un approccio equilibrato e si basa sull'allegata valutazione d'impatto. I periodi di conservazione di 1 anno per i dati relativi al traffico della telefonia mobile e fissa e di sei mesi per i dati sul traffico legati all'uso di Internet copriranno le principali esigenze delle autorità di contrasto, limitando i relativi costi per il settore interessato e l'ingerenza nella vita privata dei cittadini. Un periodo di conservazione di sei mesi per tutti i dati sarebbe stato troppo breve: se, difatti, un'ampia parte delle richieste delle autorità di contrasto riguarda dati non anteriori ai sei mesi, informazioni anche più vecchie si rendono generalmente necessarie in relazione ai reati più gravi, come terrorismo, criminalità organizzata od omicidi.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Sono state prese in considerazione diverse possibilità. Nel 2002, il Consiglio ha esplicitamente invitato a un dialogo, a livello nazionale ed europeo, per trovare soluzioni alla questione della conservazione dei dati sul traffico soddisfacendo l'esigenza sia di efficaci strumenti di prevenzione, accertamento, ricerca, e perseguimento dei reati, sia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare del diritto alla vita privata, alla protezione dei dati e alla segretezza della corrispondenza. Nonostante le ampie consultazioni e dibattiti pubblici sulla questione, comprese le discussioni al Parlamento europeo, non è stato possibile giungere a soluzioni comuni.

La mancanza di un'iniziativa sulla questione della conservazione dei dati lascerebbe invariato l'esistente mosaico di disposizioni in materia. L'idea di uno strumento giuridico non vincolante è stata scartata poiché non fornisce un livello adeguato di certezza del diritto. È stata anche scartata un'iniziativa fondata sul terzo pilastro poiché sarebbe stata incompatibile con il diritto comunitario attuale. Un approccio legislativo è stato anche chiesto dal Consiglio europeo nella sua dichiarazione sulla lotta al terrorismo.

La scelta di una proposta di direttiva offre il livello di armonizzazione necessario nel mercato interno. Rispetto a un regolamento essa lascia, in un ambito delicato, un certo margine di manovra agli Stati membri per quanto riguarda la sua attuazione. Un regolamento sarebbe stato troppo rigido, in particolare tenuto conto delle diverse architetture tecniche utilizzate dai vari operatori nei vari paesi. La direttiva lascerà margine sufficiente agli Stati membri per tenere conto delle esigenze nazionali. In ogni caso, lo status quo non è più sostenibile visti gli ostacoli alla libera fornitura di servizi creati dalle divergenti disposizioni nazionali nel settore. La scelta di questo strumento giuridico, e della specifica base giuridica dell'articolo 95 CE, deriva anche dall'analisi giuridica contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (2005) 420 del 22 marzo 2005. La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto, la cui relazione è accessibile su

http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/evaluation/dg_coordination_evaluation_annexe_en.htm.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La direttiva proposta ha lo scopo di armonizzare gli obblighi, incombenti ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, di conservazione di certi dati relativi al traffico, in modo che possano essere forniti alle autorità competenti degli Stati membri per fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata.

- **Base giuridica**

Articolo 95 del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica dal momento che la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi che seguono.

L'armonizzazione dei periodi di conservazione dei dati relativi al traffico non può essere realizzata dagli stessi Stati membri. L'azione dell'UE – sollecitata dal Consiglio europeo – garantirà che i dati relativi al traffico siano conservati in tutta l'Unione europea e possano essere messi a disposizione delle autorità di contrasto.

Poiché l'efficacia delle indagini delle autorità di contrasto dipende fortemente dalla cooperazione internazionale, e poiché scelte nazionali diverse hanno effetti negativi sul mercato delle comunicazioni elettroniche, un'armonizzazione a livello europeo dei sistemi di conservazione dei dati relativi al traffico è la scelta più adeguata. Il principio del rimborso dei costi permetterà di creare condizioni uniformi per i fornitori di comunicazioni elettroniche nel mercato interno.

L'azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

L'azione dell'UE realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta assicurando che i dati relativi al traffico vengano conservati in tutta l'Unione europea e possano essere messi a disposizione delle autorità di contrasto alle stesse condizioni. Ciò andrà anche a vantaggio del settore delle comunicazioni elettroniche, specialmente di quelle società che offrono servizi in più Stati membri, poiché potranno standardizzare la loro tecnologia.

L'indicatore qualitativo che mostra come tale obiettivo possa essere realizzato meglio dall'Unione è l'efficacia delle autorità di contrasto nel prevenire e lottare contro la criminalità e il terrorismo, in particolare in casi di criminalità organizzata e terrorismo che hanno spesso carattere transfrontaliero.

La proposta è circoscritta agli obiettivi che gli stessi Stati membri non possono raggiungere in modo soddisfacente e a ciò che l'Unione può realizzare meglio, e limita l'ambito degli obblighi di conservazione incombenti ai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche o di una rete di comunicazione accessibile al pubblico. La proposta lascia agli Stati membri la scelta riguardante le autorità che devono avere accesso ai dati conservati e le relative condizioni. L'accesso alle informazioni e il loro scambio fra autorità di contrasto competenti è una materia che non rientra nel campo d'applicazione del trattato CE.

In questo contesto occorre menzionare che la Commissione sta attualmente preparando progetti di proposte legislative, sulla base del trattato sull'Unione europea, riguardanti il principio di disponibilità delle informazioni per fini di attività di contrasto, e l'istituzione di principi di protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. Va inoltre osservato che ai sensi della presente direttiva non sarà dato alcun accesso ai "dati conservati" a fini diversi da quelli di attività di contrasto: i fornitori di comunicazioni elettroniche non avranno, cioè, accesso a tali dati.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità poiché le conseguenze sui cittadini e sul settore interessato sono state limitate in tutta la misura del possibile. Va ricordato che il presente strumento riguarda solo i dati relativi al traffico che sono trattati dai fornitori di comunicazioni elettroniche. Il contenuto delle comunicazioni è escluso dal campo d'applicazione della direttiva.

Il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita, e una rigorosa limitazione dell'ingerenza nella vita privata sono stati il motore chiave della ricerca dell'equilibrio più adeguato fra tutti gli interessi in gioco (sociali ed economici, di sicurezza e di privacy).

La presente proposta di direttiva ha pertanto tenuto conto delle questioni di proporzionalità, più specificamente per quanto riguarda i periodi di conservazione proposti, la distinzione fra dati telefonici e dati Internet, la delimitazione delle categorie di dati da conservare, e il meccanismo di rimborso dei costi. La proposta, in particolare, limita rigorosamente le finalità per cui i dati conservati possono essere forniti alle autorità di contrasto. Alle informazioni conservate sarà pienamente applicabile la legislazione in materia di tutela dei dati, mentre l'impatto sui diritti individuali e sugli operatori economici sarà limitato dalla scelta di un insieme circoscritto di dati sul traffico da conservare. Inoltre, il periodo di conservazione più breve per i dati relativi al traffico generati dall'uso di Internet – rispetto ai dati sul traffico generati dall'utilizzo di telefonia mobile e fissa "standard" – tiene conto delle prassi commerciali attuali riducendo sensibilmente la quantità di dati da conservare.

L'onere finanziario e amministrativo a carico dei governi nazionali, degli operatori economici e dei cittadini è stato ridotto al minimo in vari modi. In primo luogo la direttiva prevede un'armonizzazione, cosa che si tradurrà in una riduzione dei costi che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica o di una rete pubblica di comunicazione dovranno sostenere per adeguarsi. In secondo luogo i costi sono stati ridotti al minimo limitando rigorosamente i periodi di conservazione e le

categorie di dati da conservare. Data l'importanza della misura sul piano della prevenzione e della lotta contro la criminalità e il terrorismo, le spese supplementari a carico degli Stati membri per il meccanismo di rimborso dei costi sono considerate come proporzionate (si veda la valutazione dell'impatto).

Va inoltre sottolineato che la presente direttiva non pregiudica la possibilità, per gli Stati membri, di chiedere misure specifiche di preservazione dei dati, ad esempio nel caso in cui un sospetto o un'organizzazione criminale siano stati già identificati o in caso di eventi particolari come gli attentati terroristici.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero idonei per le ragioni qui esposte.

La questione della base giuridica appropriata per una proposta sulla conservazione dei dati relativi al traffico è stata recentemente affrontata in un documento di lavoro dei servizi della Commissione. In breve, la posizione delineata in tale documento è che la questione della conservazione dei dati sul traffico è già stata trattata in strumenti precedenti fondati su una base giuridica del primo pilastro, come le precitate direttive 2002/58/CE e 95/46/CE. Sempre secondo questa analisi, tale questione non è stata oggetto di un'armonizzazione maggiore nell'ambito della direttiva 2002/58/CE solo perché non è stato possibile raggiungere un accordo politico sulla durata effettiva della conservazione delle informazioni, e viene pertanto concluso che ogni nuovo strumento giuridico sulla conservazione dei dati sul traffico in quanto tale (a prescindere dalle disposizioni che regolamentano l'accesso a tali dati e il loro scambio da parte delle autorità di contrasto) debba a sua volta fondarsi su una base giuridica del primo pilastro. Questa logica è conforme all'articolo 47 del trattato sull'Unione europea, che disciplina la relazione fra il trattato UE e il trattato CE, stabilendo che nessuno strumento legislativo adottato conformemente al trattato sull'Unione europea può pregiudicare il quadro legislativo adottato conformemente al trattato CE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Riesame/revisione/clausola di temporaneità**

La proposta include una clausola di riesame. Per assistere la Commissione nel lavoro di riesame viene prospettata la creazione di una Piattaforma sulla conservazione dei dati. Tale piattaforma potrebbe riunire esperti in comunicazioni elettroniche e rappresentanti delle autorità di contrasto e delle autorità garanti della protezione dei dati

- **Tavola di concordanza**

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che attuano la direttiva e una tavola di concordanza fra dette disposizioni e la direttiva.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali⁴, gli Stati membri sono tenuti a garantire i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali, e in particolare il diritto alla vita privata, per assicurare la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.
- (2) La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche⁵ traduce i principi enunciati nella direttiva 95/46/CE in norme specifiche per il settore delle comunicazioni elettroniche.
- (3) Gli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE definiscono le norme applicabili al trattamento, da parte dei fornitori di reti e servizi, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione generati dall'uso di servizi di comunicazione elettronica. Questi dati devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, tranne per quanto riguarda i dati necessari per la fatturazione o per il pagamento dell'interconnessione. Previo consenso, alcuni dati possono anche essere trattati a fini di commercializzazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto.

1 GU C [...] del [...], pag. [...].

2 GU C [...] del [...], pag. [...].

3 GU C [...] del [...], pag. [...].

4 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

5 GU L 201 del 30.7.2002, pag. 37.

- (4) L'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE enumera le condizioni a cui gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva; ogni deroga di questo tipo deve essere necessaria, opportuna e proporzionata, all'interno di una società democratica, per specifici fini di ordine pubblico, vale a dire per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, o per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica.
- (5) Diversi Stati membri hanno adottato normative sulla conservazione di dati da parte dei fornitori dei servizi a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati; le disposizioni delle varie legislazioni nazionali differiscono considerevolmente.
- (6) Le differenze giuridiche e tecniche fra le disposizioni nazionali relative alla conservazione dei dati ai fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati costituiscono un ostacolo al mercato interno delle comunicazioni elettroniche; i fornitori dei servizi devono rispettare esigenze diverse per quanto riguarda i tipi di dati da conservare e le condizioni e la durata di tale conservazione.
- (7) Le conclusioni del Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 20 settembre 2001 chiedono che le autorità di contrasto possano indagare su atti criminali che implicano l'uso di comunicazioni elettroniche e prendere provvedimenti contro gli autori di tali atti, garantendo al tempo stesso un equilibrio tra la protezione dei dati di carattere personale e le esigenze di dette autorità in materia di accesso ai dati ai fini delle indagini sulla criminalità.
- (8) Le conclusioni del Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 19 dicembre 2002 sottolineano che, a motivo dell'importante aumento delle possibilità delle comunicazioni elettroniche, i dati relativi all'uso di queste ultime costituiscono uno strumento particolarmente importante e valido nella prevenzione, nelle indagini, nell'accertamento e nelle azioni penali contro i reati, e in particolare contro la criminalità organizzata.
- (9) Con la dichiarazione sulla lotta al terrorismo, adottata il 25 marzo 2004, il Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio di esaminare misure relative all'istituzione di norme sulla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni da parte dei prestatori di servizi.
- (10) La dichiarazione adottata dal Consiglio straordinario informale del 13 luglio 2005 ribadisce la necessità di adottare al più presto misure in materia di conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni elettroniche.
- (11) Data l'importanza dei dati relativi al traffico per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata, come dimostrato da lavori di ricerca e dall'esperienza pratica di diversi Stati membri, è necessario garantire la conservazione, per un certo periodo di tempo, delle informazioni trattate dai fornitori di comunicazioni elettroniche nel quadro dell'offerta di servizi pubblici di comunicazione elettronica o di reti pubbliche di comunicazione.

- (12) Le categorie di informazioni da conservare riflettono un giusto equilibrio fra, da un lato, i vantaggi per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati gravi interessati, e, d'altro lato, il livello di ingerenza nella vita privata che ne risulterà; instaura un ragionevole equilibrio fra tutti gli interessi in gioco anche il periodo di conservazione applicabile di un anno, o di sei mesi se i dati riguardano comunicazioni elettroniche che hanno luogo usando solo il protocollo Internet.
- (13) Dato che la conservazione dei dati genera considerevoli costi supplementari per i fornitori di comunicazioni elettroniche, mentre i vantaggi in termini di pubblica sicurezza hanno un impatto sulla società in generale, è appropriato prevedere che gli Stati membri rimborsino i costi supplementari comprovati, sostenuti per adempiere agli obblighi incombenti in virtù della presente direttiva.
- (14) Le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere; per consultarsi su tali questioni la Commissione intende creare una piattaforma composta da rappresentanti delle autorità di contrasto, delle associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche e delle autorità garanti della protezione dei dati.
- (15) Va ricordato che la direttiva 95/46/CE⁶ e la direttiva 2002/58/CE⁷ sono pienamente applicabili ai dati conservati conformemente alla presente direttiva; l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 95/46/CE richiede la consultazione del "gruppo articolo 29".
- (16) È fondamentale che gli Stati membri adottino misure legislative per assicurare che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate; tali misure includono specialmente condizioni, limitazioni e garanzie adeguate per assicurare la conformità di tale trasmissione con i diritti fondamentali sanciti in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁸.
- (18) Gli obiettivi dell'azione prevista, ossia l'armonizzazione degli obblighi, per i fornitori, di conservare certi dati e di garantire che essi siano disponibili a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata, non possono essere raggiunti in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono, in virtù della portata e degli effetti di detta azione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può pertanto adottare misure in applicazione del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità quale enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

⁶ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁷ GUL 201 del 30.7.2002, pag. 37.

⁸ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (19) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in particolare, insieme alla direttiva 2002/58/CE, essa mira a garantire la piena osservanza dei diritti fondamentali del cittadino al rispetto della propria vita privata e delle proprie comunicazioni e alla protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8 della Carta),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente direttiva ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, in materia di trattamento e conservazione di determinati dati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata.
2. La presente direttiva si applica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione delle persone sia fisiche che giuridiche, e ai dati connessi necessari per identificare l'abbonato o l'utente registrato. Non si applica al contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni contenute nella direttiva 95/46/CE, nella direttiva 2002/21/CE⁹, e nella direttiva 2002/58/CE.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
 - a) "dati": i dati relativi al traffico e i dati relativi all'ubicazione, così come i dati connessi necessari per identificare l'abbonato o l'utente;
 - b) "utente": qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per fini privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata.

Articolo 3
Obbligo di conservazione dei dati

1. In deroga agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garantire che dati generati o trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione, da fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al

⁹ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

pubblico o di una rete pubblica di comunicazione rientranti nella loro giurisdizione, siano conservati conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, in casi specifici e conformemente alla legislazione nazionale, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata.

Articolo 4 *Categorie di dati da conservare*

Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati:

- (a) i dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione;
- (b) i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione;
- (c) i dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione;
- (d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione;
- (e) i dati necessari per determinare il dispositivo di comunicazione o quello che si presume essere il dispositivo di comunicazione;
- (f) i dati necessari per determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile.

I tipi di dati da conservare per ciascuna delle categorie sopra menzionate sono specificati nell'allegato.

Articolo 5 *Revisione dell'allegato*

L'allegato sarà, all'occorrenza, regolarmente riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6 *Comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

3. Il termine fissato all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 7
Periodi di conservazione

Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all'articolo 4 siano conservate per un periodo di un anno dalla data della comunicazione, ad eccezione dei dati relativi a comunicazioni elettroniche che hanno luogo usando interamente o principalmente il protocollo Internet. Questi ultimi dati sono conservati per un periodo di sei mesi.

Articolo 8
Condizioni di immagazzinamento dei dati

Gli Stati membri provvedono affinché i dati siano conservati conformemente alla presente direttiva in modo che essi, e ogni altra informazione necessaria ad essi collegata, possano essere trasmessi immediatamente alle autorità competenti su loro richiesta.

Articolo 9
Statistiche

Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite annualmente alla Commissione europea statistiche sulla conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica. Tali statistiche riguardano:

- i casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile;
- il tempo trascorso fra la data in cui le informazioni sono state conservate e la data in cui le autorità competenti ne hanno richiesto la trasmissione;
- i casi in cui non è stato possibile soddisfare le richieste di dati.

Tali statistiche non contengono dati personali.

Articolo 10
Costi

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione ottengano il rimborso dei costi supplementari comprovati da essi sostenuti per adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtù della presente direttiva.

Articolo 11
Modifica della direttiva 2002/58/CE

All'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

”1 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli obblighi relativi alla conservazione di dati a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata, risultanti dalla direttiva 2005/.../CE. * * GU L. del”.

Articolo 12 *Valutazione*

1. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto degli elementi statistici ad essa forniti ai sensi dell'articolo 9, una valutazione dell'applicazione della presente direttiva e del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, allo scopo di determinare se è necessario modificare le disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda il periodo di conservazione di cui all'articolo 7.
2. A tal fine la Commissione esamina ogni osservazione ad essa comunicata dagli Stati membri o dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 13 *Recepimento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [al più tardi 15 mesi dopo la sua adozione]. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza fra le disposizioni e la direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto nazionale che essi adottano nel settore coperto dalla presente direttiva.

Articolo 14 *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15 *Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo
Il Presidente*

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Allegato

Tipi di dati da conservare per ciascuna delle categorie definite all'articolo 4 della presente direttiva.

- a) Dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione:
 - (1) Telefonia di rete fissa:
 - (a) numero telefonico chiamante;
 - (b) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;
 - (2) Telefonia mobile:
 - (a) numero telefonico chiamante;
 - (b) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;
 - (3) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:
 - (a) indirizzo del Protocollo Internet (IP), dinamico o statico, assegnato dal fornitore dell'accesso Internet a una comunicazione;
 - (b) identificativo dell'utente (*User ID*) della fonte della comunicazione;
 - (c) etichetta di connessione (*connection label*) o numero telefonico attribuito a qualsiasi comunicazione entrante nella rete telefonica pubblica;
 - (d) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato al quale al momento della comunicazione sono stati attribuiti l'indirizzo IP, la *connection label* o lo *User ID*.

- b) Dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione:
 - (1) Telefonia di rete fissa:
 - (a) numeri di telefono chiamati;
 - (b) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati;
 - (2) Telefonia mobile:
 - (a) numeri di telefono chiamati;
 - (b) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati;
 - (3) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:
 - (a) *connection label* o *User ID* dei previsti destinatari di una comunicazione;

- (b) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati che sono i destinatari previsti della comunicazione.
- c) Dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione:
 - (1) Telefonia di rete fissa e telefonia mobile:
 - (a) data e ora dell'inizio e della fine della comunicazione.
 - (2) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:
 - (a) data e ora del log-in e del log-off delle sessioni Internet in base a un determinato fuso orario.
- d) Dati necessari per determinare il tipo di comunicazione:
 - (1) Telefonia di rete fissa:
 - (a) servizio telefonico utilizzato, ad es. voce, conferenza telefonica, fax e servizi di messaggia.
 - (2) Telefonia mobile:
 - (a) servizio telefonico utilizzato, ad es. voce, conferenza telefonica, *Short Message Service (SMS)*, *Enhanced Media Service (EMS)* o *Multi-Media Service (MMS)*.
- e) Dati necessari per determinare il dispositivo di comunicazione o quello che si presume essere il dispositivo di comunicazione:
 - (1) Telefonia mobile:
 - (a) *International Mobile Subscriber Identity (IMSI)* del chiamante e del chiamato;
 - (b) *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* del chiamante e del chiamato.
 - (2) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:
 - (a) numero telefonico chiamante per l'accesso commutato (*dial-up access*);
 - (b) *digital subscriber line (DSL)* o un altro identificatore finale di chi è all'origine della comunicazione;
 - (c) indirizzo MAC (*media access control*) o altro identificatore macchina di chi è all'origine della comunicazione.
- f) Dati necessari per determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile:
 - (1) etichetta di ubicazione (*Cell ID*) all'inizio e alla fine della comunicazione;

- (2) mappatura dei dati fra le *Cell ID* e la relativa posizione geografica all'inizio e alla fine della comunicazione.